
"NASCITA E SVILUPPO DI SOCIETÀ COOPERATIVE DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE" (NUOVA MARCORA)

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE COOPERATIVE

D.M. DELLO SVILUPPO ECONOMICO 4-12-2014

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4/12/2014, prevede una interessante misura di sostegno finanziario a favore delle imprese cooperative.

Soggetti beneficiari

La misura è rivolta alle cooperative che abbiano i requisiti previsti all'art. 3 del D.M. 4-12-2014. Lo stesso articolo stabilisce che non possono beneficiarne:

1. le cooperative considerate in condizioni di difficoltà ai sensi del *Regolamento esenzione*¹, vale a dire che:
 - a. hanno perso più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di un quarto di questo capitale si sia verificata negli ultimi dodici mesi;
 - b. si trovino, comunque, nelle condizioni d'insolvenza che consentono l'avvio a loro carico di una procedura concorsuale.
2. Le cooperative operanti nei settori della pesca/acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE².
3. Le iniziative d'investimento connesse con l'attività di esportazione.

L'agevolazione concedibile

Si tratta di finanziamenti agevolati con le seguenti caratteristiche:

1. durata massima di 10 anni, compreso l'eventuale preammortamento;
2. rate di rimborso semestrali, costanti, posticipate e con scadenza fissa al 31 maggio e 30 novembre di ciascun anno;
3. tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento comunitario, comunque non inferiore allo 0,80% annuo;
4. importo massimo concedibile 1.000.000 di euro;
5. copertura massima fino al 100% del piano d'investimento.

Iniziative ammissibili.

Il finanziamento agevolato in questione può essere concesso:

¹ Vedi allegato "ALLEGATO n.3 – DEFINIZIONE COMUNITARIA DI IMPRESA IN DIFFICOLTA'"

² Vedi allegato "ALLEGATO I Elenco previsto dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

1. in tutto il territorio nazionale per la **creazione** di società cooperative comunque costituite entro i 24 mesi precedenti la presentazione della domanda:
 - a. formate in prevalenza da soci provenienti da imprese in crisi (workers buy out);
 - b. sociali di cui alla legge 381/1991;
 - c. che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata.
2. nelle regioni del Mezzogiorno, fermo restando la possibilità di finanziamento di cui al precedente punto 1), anche a cooperative **esistenti** per sostenerne lo sviluppo o la ristrutturazione.

In particolare le iniziative potranno riguardare il finanziamento di:

- a) **(Art. 5 punto 4 lettera a) D.M. 4-12-2014)** un programma di investimento che non è ancora avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento³ e che ha come scopo:
 - a. la creazione di la creazione di una nuova unità produttiva;
 - b. l'ampliamento di una unità produttiva esistente;
 - c. la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
 - d. il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un'unità produttiva esistente;
 - e. l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita
- b) **(Art. 5 punto 4 lettera b) D.M. 4-12-2014)** di un programma di investimenti che non soddisfi le condizioni di cui alla precedente lettera a), quindi anche già avviato alla data della presentazione della domanda, oppure un finanziamento destinato al capitale circolante e/o al riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa⁴.

Spese ammissibili

1) Finanziamenti agevolati relativi a un programma di investimento di cui avente le caratteristiche previste all'Art. 5 punto 4 lettera a) del D.M. 4-12-2014 .

Saranno ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisizione degli attivi materiali e immateriali costituiti da beni:

- a) ammortizzabili;
- b) utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto;
- c) acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) mantenuti dalla dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni, restando per tale periodo nell'attivo del suo bilancio.

³ L'aiuto in questo caso è regolato dall'articolo 17 del Regolamento di esenzione e nei limiti delle intensità massime di aiuto ivi previste.

⁴ In questo secondo caso l'aiuto insito nel finanziamento agevolato è disciplinato dal Regolamento de minimis.

Non sono invece ammissibili: le spese per l'acquisto di beni usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, i costi relativi al contratto di finanziamento e i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto dell'IVA.

II) Finanziamenti agevolati di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b) D.M. 4-12-2014.

Ai fini di questi finanziamenti sono ammissibili le spese relative allo svolgimento dell'attività d'impresa e alle tipologie di iniziative ammissibili di cui all'articolo 6.

Modalità di presentazione delle domande

Sono state definite dal decreto direttoriale 16 aprile 2015. In particolare:

- 1) Le domande vanno presentate alle Società finanziarie **CFI -Cooperazione Finanza Impresa** Scpa e **SOFICOOP** sc.
- 2) La documentazione da presentare è la seguente:
 - a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 1;
 - b) piano di investimento, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;
 - c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
- 3) Dal **20 luglio 2015** sarà possibile inviare alle Società finanziarie, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, la domanda e richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione.

Valutazione

Ai fini della valutazione della domanda, oltre al possesso dei requisiti soggettivi della cooperativa (art. 3 del D.M. 4-12-2014) e all'ammissibilità dell'iniziativa (art. 6 del D.M. 4-12-2014), sono considerati la sostenibilità del progetto (validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta) e il merito creditizio della cooperativa che chiede il finanziamento agevolato.

Per i decreti e i documenti per presentare la domanda di finanziamento link: 
<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora>